

**30 DICEMBRE 1923 - 30 DICEMBRE 2023
DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA**

100

**ANNI DELLA
“STELLA AL MERITO DEL LAVORO”**



1923-2023

PROGETTO EVENTO

Ricorre quest'anno 2023 un momento di grande significato ed orgoglio per i Maestri del Lavoro: la "Stella al Merito del Lavoro" compie infatti 100 anni di vita, essendo stata istituita da Vittorio Emanuele III il 30 dicembre 1923.

Le origini remote della decorazione risalgono in verità già al R.D. 1º maggio 1898 n. 195, quando Umberto I istituì una "Decorazione del merito agrario ed industriale" per gli imprenditori del settore, prevedendo altresì una "medaglia d'onore" per i loro dipendenti. Con R.D. 9 maggio 1901 n. 168, detta decorazione venne trasformata nell' "Ordine Cavalleresco al Merito agrario, industriale e commerciale", onorificenza che poteva essere conferita anche alle maestranze. Nel 1923 l'Ordine, che intanto aveva mutato denominazione in "Ordine al Merito del Lavoro" venne sdoppiato, restringendone l'accesso ai soli imprenditori (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3031), istituendo, contemporaneamente, la "Stella al Merito del Lavoro" (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3167), destinata in via autonoma ai lavoratori dipendenti.

Con R.D. 4 settembre 1927 n. 1785 la concessione della Stella veniva estesa anche agli Italiani residenti all'estero e la sua concessione perdurò fino al 1943; gli eventi bellici ne provocarono tuttavia la cessazione e, dopo la promulgazione della Repubblica, occorrerà attendere fino al 1952 perché essa venisse ripristinata e riordinata ex novo, con L. 18 dicembre 1952 n. 2389. L'art. 1 della Legge, facendo espresso riferimento al R.D. 3167/1923, conferì per la prima volta agli Insigniti il titolo di "Maestro del Lavoro".

Sarà poi la L. 29 ottobre 1965 n. 1230 a prevedere la possibilità di conferire la Stella "alla memoria" di vittime cadute sul lavoro, mentre l'aggiornamento complessivo della concessione intervenne da ultimo con la L. 5 febbraio 1992 n. 143, che a tutt'oggi ne regola la disciplina.

Parallelamente, il 27 marzo 1954 veniva costituita la "Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia", riconosciuta Ente Morale con DPR 14 aprile 1956 n. 1625, oggi "Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro", dal luglio 2022 qualificata Ente del Terzo Settore.

Dall'istituzione della Stella al Merito migliaia sono stati gli Insigniti, Maestre e Maestri, che con grande e giusto orgoglio hanno portato sul petto l'ambita decorazione ricordando il giorno della sua consegna certamente come uno dei più indimenticabili della loro vita, dando altresì lustro all'Italia intera, ed appare pertanto doveroso celebrarne il Centenario con particolare risalto.

La Federazione Nazionale — collaborando con le più Alte Cariche dello Stato — predisporrà nei prossimi mesi il programma dell'Evento, che sarà per tempo divulgato ai Consolati territoriali per il loro relativo coinvolgimento.



30 DICEMBRE 1923 – 30 DICEMBRE 2023

100

ANNI DELLA “STELLA AL MERITO DEL LAVORO”



LE ORIGINI

Vittorio Emanuele II — il Re Galantuomo — usava affermare che un sigaro ed una Croce di Cavaliere non si rifiutano a nessuno; probabilmente anche suo figlio Umberto I non si discostava dal pensiero paterno e si vede che vi era una notevole inflazione di onorificenze — anche se non si era giunti alle attuali diciottomila di fronte alle nostre mille « Stelle » — se ritenne, con Regio Decreto 1° maggio 1898, n. 195, di istituire la decorazione al Merito Agricolo ed Industriale — allora l'agricoltura era la prima donna dell'economia nazionale — consistente in una medaglia d'oro ovale sormontata dalla Corona Reale con l'effigie del sovrano nel davanti e nel retro una stella a cinque raggi contornata di spighe e la scritta « Al Merito Agrario » o a « Al Merito Industriale » che veniva conferita ai grandi industriali o a coloro che avevano acquisite importantissime benemerenze, nonché altra decorazione: la Medaglia d'Onore d'argento con uguale il davanti (effigie del sovrano) ed al verso: nel contorno la scritta « Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio » e nel centro « Onore al Lavoro » destinata quest'ultima ai dipendenti degli imprenditori di cui sopra, di qualunque grado, con almeno 30 anni di lodevole ed ininterrotto servizio. Ogni anno non si potevano conferire che 20 medaglie d'oro di cui 12 per merito agrario ed 8 per quello industriale; né più di 10 medaglie d'onore. Le prime erano assegnate con decreto reale, le seconde con decreto del Ministero dell'Agricoltura, udito in ogni caso un apposito Consiglio che esaminava i titoli degli aspiranti. La medaglia suddetta che non rivestiva il carattere di ordine cavalleresco ma solo di Medaglia di Benemerenza, si poteva considerare equivalente alla Medaille du Travail o Medaglia d'Onore del Lavoro tuttora esistente in Francia ove è legata essenzialmente all'anzianità di servizio; essa, nell'attuale nostro ordinamento è assimilabile ai premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico concessi dalle Camere di Commercio.

(da *“Storia del Magistero del Lavoro”*, 1983 – pag. 33)



SORGE LA STELLA

Ancora due anni e si arriva al 1923; il 30 dicembre, con due distinti decreti, la decorazione che, come abbiamo visto, era sinora unica per imprenditori e lavoratori subordinati, si scinde, da una parte rimane l'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro », dall'altra sorge « La Stella al merito del lavoro », le 60 decorazioni « unite » allora esistenti si riducono a 10 per i titolari di azienda e vengono portate a 100 per i lavoratori dipendenti, solo lavoratori manuali però, con espressa esclusione delle categorie impiegate mentre le precedenti disposizioni, a nostro sommo avviso, avrebbero potuto consentire di decorare anche chi operaio non era. Non è comunque questa la sede per tali dissertazioni o per una ricerca che travalicherebbe il compito che ci siamo proposti. Dobbiamo invece rilevare l'antinomia che esiste fra l'art. 1, terzo paragrafo, il quale prescrive tassativamente: « La decorazione è riservata ai lavoratori manuali » e l'art. 3, terzo comma, il quale dice: « Eccezionalmente la decorazione potrà essere concessa a lavoratori che non abbiano lavorato alle dipendenze altrui... soltanto nei casi in cui siano dimostrate una straordinaria perizia e un'ottima condotta morale ». Purtroppo la mancanza dei lavori preparatori impedisce di chiarire il perché dell'almeno apparente contraddizione.

Sempre analizzando la legge non si comprende troppo bene la portata dell'art. 6, primo comma, per il quale: « La decorazione della " Stella al merito del lavoro " potrà essere conferita una seconda volta quando il decorato o la decorata acquisti nuovi titoli di benemerita, e a condizione che siano trascorsi almeno 15 anni dal conferimento della prima ».

È infatti da presumere che — anche al tempo della legge — se un lavoratore manuale aveva acquistato nell'azienda ove operava tali e tante benemerite, il minimo riconoscimento che gli poteva essere attribuito era di non fargli più svolgere attività puramente manuali con la conseguente impossibilità di ricevere di nuovo la « Stella ».

(da *“Storia del Magistero del Lavoro”*, 1983 – pag. 45)



GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

L. 0,60

Anno LXV

Roma — Martedì, 12 febbraio 1924

Numero 36

Abbonamenti.				Inserzioni.	
	Anno	6m.	Trim.	Annuali giudicati	per ogni linea di colonna
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	50	3.00	3.00
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	-	200	100		spazio di linea.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	.	70	40		Lo spazio destinato per le inserzioni, agli effetti del trasporto delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	.	120	60	50	Gli originali degli avvisi debbono essere redatti in stile da libro da Lire TRE ed accompagnati da un deposito, equivalente in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.

Un numero separato fino a 22 pagine cost. 50 — Arretrato cost. 80; all'estero L. 1.20 — Se il giornale si compone di oltre 22 pagine aumenta di cent. 20 ogni 22 pagine e frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, cost. 20 — Arretrato cost. 40

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3142.**
 Aggiunta al paragrafo 155 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 Pag. 670
- REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3163.**
 Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio dei rimboscamenti della provincia di Pavia Pag. 670
- REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3165.**
 Riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica. Pag. 671
- REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3167.**
 Istituzione della decorazione della « Stella al merito del lavoro » Pag. 672
- REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3173.**
 Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi. Pag. 673
- RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1923, n. 3176.**
 Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili. Pag. 673
- REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 3178.**
 Proroga del termine prescritto dall'art. 30 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2318, a favore degli Istituti autonomi per le case popolari di Palermo e di Cosenza Pag. 675
- REGIO DECRETO 10 gennaio 1924, n. 76.**
 Applicazione di una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Grassano Pag. 675
- REGIO DECRETO 10 gennaio 1924, n. 77.**
 Applicazione di una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Palermo Pag. 676
- REGIO DECRETO 3 gennaio 1924, n. 78.**
 Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Campobasso Pag. 676
- REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 89.**
 Amministrazione delle sezioni industriali già annesse ai Regi Istituti tecnici Pag. 677
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 116.**
 Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1922-23. Pag. 677
- REGIO DECRETO 7 febbraio 1924, n. 83.**
 Pagamento dei danni di guerra mediante obbligazioni delle Venezia fuori del cabotaggio di provincia. Pag. 678

- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 117.**
 Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero dell'industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1922-23 Pag. 678
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 115.**
 Variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed a quella della spesa del Ministero delle finanze e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1922-24 Pag. 678
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 119.**
 Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1922-23 Pag. 679
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 120.**
 Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1922-23 Pag. 679
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 118.**
 Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero dell'industria e commercio, in conto residui, per l'esercizio finanziario 1922-23 Pag. 680
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 121.**
 Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'azienda del Demanio forestale di Stato, per l'esercizio finanziario 1922-23 Pag. 680
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 122.**
 Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'azienda del Demanio forestale di Stato, per l'esercizio finanziario 1922-23 Pag. 680
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 123.**
 Maggiore assegnazione di L. 100.000.000 a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1922-24 Pag. 680
- REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1924, n. 125.**
 Maggiori assegnazioni, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-24 Pag. 681
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 129.**
 Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1922-23 Pag. 681
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 124.**
 Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1922-24, per provvedere a spese sanitarie nella Somalia Italiana Pag. 682
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 128.**
 Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1921-22 Pag. 682



Personale subalterno.		Numero dei posti
Uscieri capi	2	2
Uscieri	3	3
Inserivienti	1	1
Custodi	9	9
Totale		15

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3167.

Istituzione della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » è concessa esclusivamente ai lavoratori d'ambo i sessi occupati nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta morale.

La decorazione è riservata ai lavoratori manuali.

Essa non può essere conferita né a funzionari, né ad impiegati o impiegati pubblici o privati di nessuna categoria.

Art. 2.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella d'argento a cinque punte, con un piccolo rillo in smalto azzurro al centro della stella, rappresentante la configurazione geografica dell'Italia. Porterà la scritta « Al Merito del Lavoro » sul rovescio, con il nome della persona insignita della onorificenza e l'indicazione dell'anno del conferimento.

Essa sarà conforme al disegno annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale.

La decorazione sarà portata al lato sinistro del vestito, appesa ad un nastro di color giallo oro. Il nastro può essere portato senza la stella.

Art. 3.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » può essere concessa soltanto ai lavoratori per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 1 e che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di almeno 25 anni se operai delle industrie e del commercio, di 35 anni se lavoratori agricoli, presso la stessa azienda.

La decorazione potrà essere conferita anche a lavoratori i quali abbiano prestata la propria opera presso aziende diverse, purchè sia provato un periodo di ininterrotta occupazione di 15 anni almeno per gli operai, di 25 per i lavo-

ratori agricoli presso una stessa azienda, e il loro passaggio da una ad altra azienda non sia stato causato da demeriti personali.

Eccezionalmente la decorazione potrà essere concessa a lavoratori che non abbiano lavorato alla dipendenza altrui o che non abbiano lavorato in un'azienda per i periodi come sopra stabiliti, soltanto nei casi in cui siano dimostrate una straordinaria perizia e una ottima condotta morale.

In nessun caso potrà conferirsi la decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori, che non siano cittadini italiani e non abbiano compiuto 35 anni.

Art. 4.

Le onorificenze sono conferite per decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale e non debbono eccedere per ciascun anno il numero di cento.

La decorazione ed il nastro saranno distribuiti gratuitamente ai decorati.

Art. 5.

Il Ministro per l'economia nazionale rilascerà ai decorati dell'Ordine della « Stella al merito del lavoro » un apposito brevetto, che farà fede del conferimento della decorazione.

Art. 6.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » potrà essere conferita una seconda volta, quando il decorato o la decorata acquisti nuovi titoli di benemerita, e a condizione che siano trascorsi almeno 15 anni dal conferimento della prima.

In tale caso il conferimento della seconda decorazione sarà rappresentato mediante apposizione di una fascetta d'argento sul nastro della prima decorazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, di Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 74. — GRANATA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Disegno della decorazione Stella al Merito del Lavoro.



Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale
CORBINO.



VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.

Re d'Italia

Ha firmato il seguente decreto:
Visto il Nostro Decreto 30 dicembre 1923, N. 3167, che istituisce la
decorazione della "Stella al Merito del Lavoro", destinata
a premiare i lavoratori manuali che si siano segnalati per singolari
meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta morale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia
Nazionale:

Abbiamo concesso e concediamo.

LA DECORAZIONE DELLA « STELLA AL MERITO DEL LAVORO »

a Biaggio Eugenio fu Gaspare Enrico, occupato alle
dipendenze del Colonnificio Cantoni, stabilimento di Legnano.
Il Nostro Ministro proponente s'incarica dell'esecuzione del presente
Decreto che sarà trascritto nel Registro dei decorati della "Stella
al Merito del Lavoro", conservato negli Uffici del Ministero per
l'Economia Nazionale.

Dato a Roma addì 24 aprile 1925

Firmato: Vittorio Emanuele controfirmato: Nava

Il Ministro per l'Economia Nazionale
dichiara che in esecuzione delle sopraccritte S. S. disposizioni il
Signor Biaggio Eugenio venne iscritto
nel Registro dei decorati della "Stella al Merito del Lavoro",
al N. 131 e ne spedisce il presente documento al Decorato.

Roma addì 7 giugno 1925

Il Capo di Gabinetto
del Ministero per l'Economia Nazionale

Il Ministro

Vittorio Emanuele III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Ha firmato il seguente decreto:

- Visto il Nostro Decreto 30 dicembre 1923, N.° 3167, e successive modificazioni, concernente la decorazione della "Stella al Merito del Lavoro", destinata a premiare i lavoratori manuali che, o siano ugualmente per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta;
- Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo concesso e concediamo

LA DECORAZIONE DELLA « STELLA AL MERITO DEL LAVORO »

al Beccani Oreste all dipendente
della Stabilimento d'Arti Grafiche - Livorno

Il Ministro per le Corporazioni curerà l'esecuzione del presente Decreto che sarà trascritto nel Registro dei decorati della Stella al Merito del Lavoro, conservato negli Uffici del Ministero delle Corporazioni.

Dato in S. Corona addì 25 Ottobre 1933 Anno XI.

Firmato: Vittorio Emanuele contrassegnato: Mussolini

Il Ministro per le Corporazioni
dichiara che in esecuzione delle soprascritte Sovrane disposizioni
il Signor Beccani Oreste venne iscritto
nel Registro dei decorati della Stella al Merito del Lavoro
al N.° 2077 e ne spedisce il presente documento al Decorato.

Roma, addì 23 Ottobre 1933 Anno XI.

Il Capo di Gabinetto
del Ministro per le Corporazioni

Il Ministro



Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

Ha firmato il seguente decreto:
Visto il Nostro Decreto 30 dicembre 1923, N. 3167, e successive modificazioni, concernente la decorazione della "Stella al Merito del Lavoro", destinata a premiare i lavoratori manuali che si siano segnalati per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta;
Sulla proposta del Duce del Fascismo Capo del Governo:

Abbiamo concesso e concediamo
LA DECORAZIONE DELLA "STELLA AL MERITO DEL LAVORO"

al Rosso Domenico, alle dipendenze
della Farmacia Centrale Militare di Torino
Il Ministro per le Corporazioni cura l'esecuzione del presente Decreto che sarà trascritto nel Registro dei decorati della "Stella al Merito del Lavoro", conservato negli Uffici del Ministero delle Corporazioni.
Dato a Roma addì 19 aprile 1923 Anno XXI

Firmato: Vittorio Emanuele contrassegnato: Mussolini

Il Ministro per le Corporazioni
dichiara che in esecuzione delle soprascritte Sovrane disposizioni
il Signor Rosso Domenico venne iscritto
nel Registro dei decorati della "Stella al Merito del Lavoro",
al N. 4476, e ne spedisce il presente documento di Decorato.
Roma, addì 21 aprile 1923 Anno XXI

Il Capo di Gabinetto
del Ministro per le Corporazioni

Elc...

Il Ministro
[Signature]

(N. 1762)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARAZZA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SFORZA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1951

Riordinamento delle norme relative alla decorazione
della «Stella al merito del lavoro».

ONOREVOLI SENATORI. — La Carta costituzionale fissa tra i suoi canoni fondamentali l'importanza del lavoro, inteso come dovere e come diritto, ed anche, soprattutto, come presidio di ogni libertà e di ogni progresso. Difatti l'articolo 1 di essa afferma che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» e l'articolo 4 dichiara che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto», aggiungendo che ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività ed una funzione che concorra allo svi-

luppo materiale e spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta.

Tali affermazioni riflettono, è vero, il processo della coscienza politica e sociale contemporanea in deciso avviamento verso una sempre migliore sistemazione giuridica dei concetti «lavoro» o «diritto e dovere del lavoro», come si rileva appunto dalla crescente accentuazione di essi nelle costituzioni moderne, ma riflettono e vogliono riflettere ben più la volontà di un popolo che, come quello italiano, uscito dal travaglio di un

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

ONOREVOLI SENATORI. — La Carta costituzionale fissa tra i suoi canoni fondamentali l'importanza del lavoro, inteso come dovere e come diritto, ed anche, soprattutto, come presidio di ogni libertà e di ogni progresso. Difatti l'articolo 1 di essa afferma che « l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro » e l'articolo 4 dichiara che « la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto », aggiungendo che ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività ed una funzione che concorra allo sviluppo materiale e spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta.

Tali affermazioni riflettono, è vero, il processo della coscienza politica e sociale contemporanea in deciso avviamento verso una sempre migliore sistemazione giuridica dei concetti « lavoro » e « diritto e dovere del lavoro », come si rileva appunto dalla crescente accentuazione di essi nelle costituzioni moderne, ma riflettono e vogliono riflettere ben più la volontà di un popolo che, come quello italiano, uscito dal travaglio di un drammatico periodo storico, vede nel lavoro di tutti i suoi componenti l'unica sua forza rinnovatrice e le premesse del proprio avvenire.

Sotto questo profilo non può non essere posta nella debita valutazione l'opportunità di riordinare la disciplina dei mezzi idonei a garantire il più ampio riconoscimento ai meriti nascenti dal lavoro attraverso particolari distinzioni ed onorificenze, disciplina che, in conseguenza delle vicende belliche, è venuta oggi completamente a mancare.

La decorazione della Stella al merito del lavoro venne istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167 e fu destinata a premiare i lavoratori d'ambo i sessi occupati nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura, che si fossero segnalati per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta morale.

Le disposizioni di cui al citato regio decreto furono in seguito parzialmente modificate, soprattutto per effetto del regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 548, ed estese a favore dei lavoratori italiani residenti all'estero, a norma del regio decreto 4 settembre 1927, n. 1785.

Sospesa completamente a causa del mutamento della forma istituzionale dello Stato, la concessione della Stella deve essere senza dubbio ripristinata in considerazione dei fini peculiari cui essa è destinata e della sua perfetta adesione ai criteri informativi della Carta costituzionale.

Si rende tuttavia necessario riordinare le norme di concessione di questa distinzione onorifica ed aggiornarle alla nuova situazione politico-sociale, pur lasciandone ferme le finalità e le caratteristiche con le quali venne istituita.

Il presente disegno di legge mira appunto a tal fine.

Il campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del progetto risulta



SI COSTITUISCE LA FEDERAZIONE

Fu in quella prima, solenne cerimonia svoltasi a Roma in Campidoglio il 1° maggio 1953, che sorse l'idea di dare ordinamento federativo agli Insigniti dell'Onorificenza Magistrale onde si realizzasse il pieno parallelismo con la Onorificenza riservata al settore imprenditoriale, i cui Insigniti sono raccolti nella nobilissima Federazione dei Cavalieri del Lavoro. Tale idea si concertò il 27 marzo del 1954, allorquando con Rogito del notaio Pescini di Milano veniva costituita — auspici i sette « fondatori » e i rappresentanti delle vecchie « Stelle » superstiti Ferdinando Angelini, Gildo Colombo, Costante Turolla — la « Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia », come appare dal testo dell'atto costitutivo e dal primo Statuto, appresso trascritti.

La « Costituente » delle vecchie e nuove « Stelle » reperite, nomina un Comitato Direttivo provvisorio che risulta così composto:

MALDARELLI Arturo	Presidente	(Stella 1953)
TUROLLA Costante	Consigliere	(Vecchia Stella)
ANGELINI Ferdinando	»	»
COLOMBO Ermengildo	»	»
CIANETTI Renato	»	Stella 1953
CACIAGLI Lino	»	»
PARENTI Amina	»	»
CAVALLARI Vittorio	Segretario Generale	

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

N. 34226 di repertorio

n. 6089 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

In Milano nella casa in via F. Turati, 18.

In questo giorno ventisette marzo millenovecentocinquantaquattro
27 marzo 1954

Avanti di me dr. DOMENICO PESCHINI fu Ernesto Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di questa città, sono personalmente comparsi i sigg.:

CACIAGLI LINO fu Ferdinando nato a Livorno domiciliato in Milano, Via Monteleone, 3, Dirigente industriale;

CIANETTI RENATO fu Rino nato a S. Miniato (Pisa) domiciliato a Milano Viale Abruzzi, 38, Dirigente industriale;

(da "Storia del Magistero del Lavoro", 1983 – pag. 66)





Richiesta N° 304

373

Costituzione di Associazione

n. 34226 di repertorio
n. 6099 di raccolta

Repubblica Italiana

In Milano nella casa in via G. Curati 18.
In questo giorno ventisette dell'anno milleuno
vecentoquarantaquattro

24 Marzo 1954

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO NOTARILE DISTrettuale DI MILANO

Avanti di me Sr. Domenico Pescini fu Lorenzo
notaro in Milano ed iscritto presso il
Collegio Notarile di questa città, sono
personalmente comparso i Signori:

Lacisagli Lino fu Ferdinando nato a Bi-
vona domiciliato in Milano Via Mon-
telone 3, impiegato, dirigente industriale;

Lianetti Renato fu Rinaldo nato a (Pisa)
domiciliato a Milano Viale Abruzzi
36, impiegato, dirigente industriale;

Angelini Ferdinando fu Francesco nato a
Velleo domiciliato in Milano Via G. Alba-
ni 29, pensionato;

Colombo Gilda fu Giuseppe nato a Giug-
no domiciliato in Milano Viale Ro-
magna 23, pensionato;

Maldarelli Arturo fu Salvatore nato a Clai-

Registrato a Milano Atti Pubblici II
N. 28171 Mod. 1 Vol. 1064
Esatte lire 50 per C.N.e.L. 1000
di cui L. 50 IL PRECURATORE PUBBLICO
Idr. Callegaris



374

foli domiciliato a Verona Piazzale Cadore
una 5, Dirigente industriale;

✓
Vola Opera Sulfuro fu Michele nato a Bro-
to domiciliato in Filario Viale Pis-
ve. 111/1

✓
Parenti Amira fu Giuseppe nato a [Verona]
[via] Gaspari) domiciliato in Filario via
Mauro Macchi 95, Segretaria

Corolla Costante fu Curcio nato e do-
miciliato a Filario via Saurana 2,
pensionato;

Giuseppina Rodolfo fu Giorgio nato a Corio
domiciliato in Filario via del Mauro
6, Dirigente;

Persone della cui identità personale io
Notario sono certo, le quali avendo i
requisiti di legge rinunciano di co-
mune accordo e col mio consenso all'
assistenza dei testimoni, e quindi
col presente atto stipulano e convergo-
no quanto segue:

1) È costituita fra i Componenti a pu-
ri degli art. 36 e seguenti del Codice
Civile, un'Associazione denominata
"Federazione Nazionale dei Maestri del

INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CELEBRATIVO

- Data celebrazione: indicativamente 1-2-3 Dicembre 2023
- Sede: Roma e in contemporanea nelle sedi periferiche (Regionali o Provinciali)
- A Roma – in un'area istituzionale (Camera – Senato – Ministero del Lavoro – Quirinale – ... alla presenza delle cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Senato, Camera, Ministero del Lavoro per interventi (orazioni ufficiali) anticipati da una deposizione di corona al Monumento Caduti sul Lavoro c/o INAIL
- Sedi periferiche (Regionali o Provinciali) – stessa scaletta
- Promuovere: emissione di un francobollo celebrativo come già avvenne nel 1953
- Predisporre: l'integrazione del volume "Storia del Magistero del Lavoro" dal 1983 ad oggi
- Costituzione: di un Comitato Celebrazioni per l'organizzazione dell'evento e per la raccolta sostegni economici
- Predisposizione: di un "simbolo" (pergamena, scultura, ceramica, ecc.) che si identifichi con i 100 anni della "Stella"





1923-2023

